

## TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1854

— 53 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Comunicazione del Governo relativa alla nomina di otto nuovi senatori — Sunto di petizioni — Omaggi — Annunzio della morte del senatore Rorà — Formazione e costituzione degli uffizi — Presentazione di due progetti di legge per l'istituzione di una nuova classe nel magistrato d'appello e per la divisione in due sezioni del magistrato del consolato in Torino — Mozione relativa alla Commissione permanente di finanze — Discussione del progetto di legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia — Adozione degli articoli 1 e 2 modificati dall'ufficio centrale — Emendamento del senatore Jacquemoud all'articolo 2 del progetto ministeriale, combattuto dal ministro di grazia e giustizia — Reiezione del medesimo ed approvazione degli articoli 2, 3, e 4, non che dell'articolo 5 modificato dall'ufficio centrale e degli articoli successivi sino al 9° del progetto ministeriale — Osservazioni del senatore Jacquemoud sull'articolo 10 — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 10 e 11 — Adozione degli emendamenti proposti dal senatore Deferrari all'articolo 12, dell'articolo stesso e dell'intero progetto.*

La seduta si apre alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Comunico due lettere del ministro dell'interno, con cui partecipa al Senato essersi S. M. Aegnata di assumere al posto di senatori del regno il cav. Domenico Elena, sindaco della città di Genova, in vista della segnalate prove di coraggio, d'intelligenza, di abnegazione e di rara costanza date dal medesimo nel lungo infuriare del morbo asiatico in quella città, le quali non potevano a meno di considerarsi quali servizi eminentemente benemeriti resi alla nazione, e ben degni perciò di essere in corrispondente modo rimeritati; non che i signori conte Mario Broglia di Casalborgone, ispettore generale dell'esercito, luogotenente generale — Comm. avvocato Cristoforo Mameli, deputato alla Camera e consigliere di Stato — Cav. avvocato Gaspare Benso, vicepresidente alla Camera dei deputati — Comm. avv. Bartolommeo Bona, deputato alla Camera, e direttore generale presso il Ministero dei lavori pubblici — Avvocato Pietro Riva, provveditore agli studi per la provincia d'Ivrea — Marchese Giuseppe Imperiali, deputato, e conte e comm. Francesco Arese.

**QUARELLI, segretario,** legge il seguente sunto di petizioni:

921. Il Municipio di Genova, ed a suo nome il sindaco di quel comune, rassegna al Senato le ragioni di diritto e di convenienza per la conservazione dell'Università di Genova.

922. Francesco Calusio, furiere in ritiro. (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

Indi dà lettura di tre lettere: le due priure dei senatori Ambrosetti e Sella, i quali esprimono il loro rincrescimento

di non potere intervenire alle sedute del Senato per ragioni imperiose; e la terza del senatore Luigi di Collegno, colla quale fa omaggio al Senato di un opuscolo intitolato: *Della disciplina cattolica e dei Governi*, ed in pari tempo si scusa di non poter assistere momentaneamente alle sue tornate.

**PRESIDENTE.** Il Senato è già informato della perdita che abbiamo fatto del nostro collega il signor marchese Rorà; a cagione di questo decesso, il numero legale delle nostre adunanze resta fissato in 50.

Debbo anche rendere conto al Senato di altri omaggi fattigli:

1° Dal ministro dell'istruzione pubblica, di vari esemplari della statistica dell'istruzione elementare del regno per l'anno 1852 e 1853, pubblicata per cura di esso Ministero: e della relazione della Commissione direttrice delle scuole del regno istituto tecnico di questa capitale;

2° Dal ministro dei lavori pubblici, di alcuni esemplari di una relazione testè pubblicata dall'ingegnere delle miniere cav. Candido Baldracco sulla costituzione mineralogica della Sardegna;

3° Dall'intendente generale della divisione di Chiavari, di alcune copie degli atti di quel Consiglio divisionale;

4° Dal signor Franco Giuseppe, di un suo piano per la costruzione di un nuovo borgo detto Albertino;

5° Dall'intendente generale di Genova, di alcuni esemplari della tavole statistiche ordinate a documento della relazione da esso fatta al Consiglio divisionale;

6° Dal cav. Michele Cao, di un esemplare d'una sua giustificazione;

7° Dal marchese Camillo Pallavicino, di un esemplare di un suo scritto sulla libertà del credito;

8° Dalla Società statistica di Londra, di un esemplare del suo giornale.

Io deggio per un istante fissare l'attenzione del Senato su quest'ultimo omaggio, il quale richiede da parte del Senato speciale manifestazione di gratitudine: il presidente si riserva adunque di esserne l'interprete presso

l'Illustre Società statistica di Londra che ha fatto questo invio.

Stamane si sono formati per tratta a sorte, e quindi costituiti gli uffici, risultati nella maniera seguente:

**QUARELLI**, segretario, legge:

**UFFICIO I.**

Aporti — Casati — Des Ambrois — Colli — Tornielli — Cagnone — Malaspina — Di Collobiano — Siccardi — Della Torre — Lazari — Cotta — Albini — Di San Marzano — San Martino — Monti — Billet — Di Pamparato — Roncalli — Serventi.

**UFFICIO II.**

Audifredi — Blanc — Sauli Francesco — Rossi — Caccia — Galli — Di Castagneto — Quarelli — Pallavicino — Mossi — Deferrari — S. A. R. il duca di Genova — Bermondi — Della Planargia — Moris — Di Breme — Cantù — Forest — D'Azeglio Roberto — Franzini — Plana.

**UFFICIO III.**

Regis — Sauli Ludovico — Sclopis — Serra — Oneto — Di Calabiana — Pallavicini Ignazio — Balbi — Di Bagnolo — De Fornari — Musio — Nigra — Laconi — Colla — D'Azeglio Massimo — Alfieri — Ricci Francesco — Massa-Saluzzo — Cataldi.

**UFFICIO IV.**

Jacquemoud — Mosca — De Cardenas — Prat — De Maugny — Di Vesme — Provana del Sabbione — Cristiani — Riberi — Gioia — Di Pollone — Picolet — Di Sonnaz — Ricci Alberto — D'Angennes — Fraschini — Plezza — Doria — Gautieri.

**UFFICIO V.**

De Margherita — Coller — Marioni — Provana Luigi di Collegno — Conelli — Provana di Collegno Giacinto — Borromeo — Stara — Gonnet — Giulio — Ambrosetti — Della Marmora — Chiodo — S. A. R. il principe Eugenio — Gallina — Montezemolo — Pinelli — Dalla Valle — Sella.

**COSTITUZIONE DEGLI UFFIZI.**

**UFFICIO I.**

Presidente Des Ambrois — Vice-presidente Siccardi — Segretario San Martino.

**UFFICIO II.**

Presidente Quarelli — Vice-presidente Caccia — Segretario Di Castagneto.

**UFFICIO III.**

Presidente Alfieri — Vice-presidente Colla — Segretario Regis.

**UFFICIO IV.**

Presidente Pollone — Vice-presidente Jacquemoud — Segretario De Cardenas.

**UFFICIO V.**

Presidente Collegno Giacinto — Vice-presidente De Margherita — Segretario Montezemolo.

**COMMISSIONE BIRUSTRALE PER LE PETIZIONI.**

Ufficio I Maestri — Ufficio II Galli — Ufficio III Bagnolo — Ufficio IV Jacquemoud — Ufficio V Chiodo.

**PROGETTI DI LEGGE: PER LO STABILIMENTO DI UNA NUOVA CLASSE DI GIUDICI PRESSO IL MAGISTRATO D'APPELLO DI TORINO; DIVISIONE IN DUE SEZIONI DEL MAGISTRATO DEL CONSOLATO DI TORINO.**

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro di grazia e giustizia.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di leggi: l'uno per lo stabilimento di una nuova classe di giudici esclusivamente incaricati della spedizione delle cause criminali presso il magistrato d'appello di questa capitale per l'anno giuridico 1854-55.

L'altro per la divisione in due sezioni anche provvisoriamente del magistrato del consolato di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1625-26.)

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di dare atto della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti agli uffici per il loro consueto esame.

**MOZIONE RELATIVA ALLA COMMISSIONE PERMANENTE DI FINANZE.**

**ALFIERI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**ALFIERI.** Prima che il Senato entri a discutere il progetto di legge sottomesso a deliberazione e posto all'ordine del giorno, io lo pregherei di permettermi di fargli presente come la Commissione da lui nominata nei bilanci di finanza, ed eletta in principio dell'attuale Sessione già stata prorogata, e che ora si trova rinnovata, abbia atteso all'esame ed alla relazione di due corsi di bilanci.

Alla Commissione medesima è sembrato potesse essere più conveniente che il Senato, trovandosi in prossimità di una nuova discussione di legge finanziaria, quella dei bilanci procedesse ad una nuova elezione dei membri di essa, poichè, sebbene dall'articolo 23 del regolamento sia stabilito che, generalmente parlando, questa Commissione debba durare per tutta la Sessione in cui fu nominata, tuttavia, stando in una circostanza straordinaria per rapporto ai bilanci, parrebbe che non vi fosse inconveniente alcuno che a quest'uopo anche in modo straordinario si provvedesse; ed è perciò che avendo nuovamente interrogato la Commissione di finanze che ho l'onore di presiedere, essa unanimemente cadde in quest'avviso che fosse da suggerire al Senato di volerla rinnovare.

**PRESIDENTE.** La mozione testè fatta dall'onorevole senatore Alfieri parte certamente da un sentimento di delicatezza, il quale merita l'approvazione e la lode del Senato.

Il Senato però, invece di essere condotto a rinnovare una

Commissione, la quale recò così utili servigi, potrebbe riconfermarle il suo voto di fiducia; tanto più partendo dal principio che le Commissioni permanenti debbono durare l'intera Sessione; e questa Sessione in cui entriamo non è altro che il complemento della Sessione di quest'anno.

Io adunque interrogherò in primo luogo il Senato se stima che si conservi all'attuale Commissione il mandato di cui l'ha investita; nel caso contrario, esso sarà chiamato a deliberare con squittinio di lista sopra una nuova scelta.

**DI CASTAGNETO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole senatore Di Castagneto.

**DI CASTAGNETO.** Pare a me che non sia qui il caso di esplorare il voto del Senato, imperocchè i termini del nostro regolamento sono abbastanza espliciti. « In principio di ogni Sessione il Senato nomina tra i suoi membri due Commissioni permanenti, ecc. » Così dispone l'articolo 23. Quindi le Commissioni non possono essere cambiate durante la Sessione senza una deroga; ora il regolamento essendo votato dal Senato, non sarebbe conseguente che il Senato emettesse un voto contrario al suo regolamento stesso.

Non so se io abbia bene inteso la proposta dell'onorevole senatore Alfieri, o se non sia piuttosto la Commissione che intenda di dimettersi: ma tutti noi speriamo che dessa vorrà continuare nel lavoro così lodevolmente incominciato, e però non essere il caso di alcuna deliberazione.

**PRESIDENTE.** Non si tratta di recesso della Commissione, bensì solamente di un sentimento di delicatezza, come diceva, quello cioè di non affrontare per la terza volta l'esame dei bilanci; ed ove la Camera non volesse affidarlo ad altre mani, essa chiederebbe un nuovo mandato di fiducia.

Ripeto che questo è un sentimento di lodevole delicatezza, e sono persuasissimo che la Camera, la quale ha già incaricato una volta, anzi più volte, nelle annate precedenti, la stessa Commissione di tal lavoro, vorrà continuare la sua fiducia alla medesima.

Convieni perciò che il Senato si spieghi se intende di accettare non un recesso, ma un dubbio che la Commissione fa derivare dalle condizioni speciali di questi lavori che per la terza volta si presentano in una sola Sessione.

**COLLEB.** La Sessione non è finita.

**PRESIDENTE.** Questo è un caso non ordinario, per cui io credo che il Senato possa benissimo deliberare sulla conservazione, come io propongo, del mandato dato sul principio dell'anno alla Commissione permanente.

Chi crede che la Camera debba continuare il suo voto di fiducia ben meritato alla Commissione di finanza già istituita....

**DI MONTEZEMOLO.** ( *Interrompendo* ) Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole senatore Di Montezemolo.

**DI MONTEZEMOLO.** Pare che non sia questione di continuare la fiducia; la Camera che ha già espressa questa fiducia, non intende già di negarla.

**PRESIDENTE.** Io farò una proposta che soddisferà a tutte le difficoltà che si presentano: porrò ai voti se la Camera crede di non doversi deliberare.

Chi crede che non si debba deliberare su quest'oggetto, si alzi.

(La Camera tacitamente riconferma la Commissione.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DELLE SPESE IN MATERIA CRIMINALE, CORREZIONALE E DI POLIZIA.**

**PRESIDENTE.** Viene in discussione, secondo l'ordine del giorno, la legge per modificazioni alla tariffa delle spese in materia criminale, correzionale e di polizia, sulla quale dichiaro aperta la discussione generale, invitando i membri dell'ufficio centrale a prendere il loro posto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1373-74.)

Se non chiesi la parola sul complesso della legge, si passerà alla discussione dei singoli articoli, il primo dei quali è così concepito:

« Art. 1. Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

« Tuttavia i poveri, traenti la propria sussistenza da lavoro giornaliero, e non soggetti ad alcuno dei tributi diretti, riceveranno in tale caso una indennità.

« Tale indennità nei minori di anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che fossero prescritti da regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera. »

Io debbo separare sia nella discussione che nella votazione il primo dal secondo paragrafo testè letti, perchè sul secondo havvi un emendamento dell'ufficio centrale, che dovrà essere soggetto a parziale votazione.

Se non si chiede la parola sulla prima parte dell'articolo 1, io la metterò separatamente ai voti.

Chi approva la prima parte dell'articolo 1, si levi. (È approvata.)

Do ora lettura della seconda parte. (Vedi sopra)

A questa disposizione l'ufficio centrale ha contrapposto maggiori spiegazioni nella seguente redazione:

« Tuttavia i testimoni che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industrie e commercio, avranno diritto ad indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

« Chi ha commercio con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto; essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o più lavoranti o garzoni. »

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Come ha opportunamente avvertito il relatore dell'ufficio centrale, quest'aggiunta ad altro non è diretta, fuorchè a meglio spiegare quale fosse l'intenzione del Ministero allorchè propose il progetto di legge, e quale sia perciò lo spirito del progetto, nel senso in cui venne anche ammesso dalla Commissione della Camera dei deputati; perciò non trattandosi che di una più larga spiegazione di ciò che il Governo proponeva, non ho alcuna difficoltà di accettare la redazione quale viene proposta dall'ufficio centrale.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti i due paragrafi accettati dal Ministero.

Chi li approva, sorga.

(Sono approvati.)

Siccome l'articolo 1, mediante quest'aggiunta, diventa troppo lungo, l'ufficio centrale ha creduto che una parte dell'articolo stesso debba dar materia ad un separato articolo.

Metto perciò ai voti l'articolo 1, compreso nella prima e seconda votazione or ora fattasi.

Chi approva il primo articolo così redatto, sorga.

(È approvato.)

L'articolo 2 rimane composto dei due ultimi paragrafi dell'articolo 1, ed è concepito così:

« Art. 2. Tale indennità pei minori d'anni 14 dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi 40 per ogni giorno; per le donne non minori d'anni 14 di centesimi 60; per tutti gli altri di una lira, e dovrà ridursi a metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

« I certificati che fossero prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente su carta libera. »

Chi approva il secondo articolo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 3. Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi 4 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 7 per le altre strade che dovranno percorrere.

« A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in terraferma e viceversa sarà pure dovuta un'indennità per il tragitto, ragguagliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale. »

Ha la parola il senatore Jacquemoud.

**JACQUEMOUD.** L'articolo 2 del progetto ministeriale accorda ai témoins, en matière criminelle, un droit de transport de 4 centimes par kilomètre, s'ils peuvent se servir du chemin de fer, et de 7 centimes par kilomètre pour les routes ordinaires; l'article 3 leur alloue, en outre, un franc pour chaque jour de voyage; mais la loi ne dit point en quoi consiste une journée de voyage, elle ne fait point connaître de combien de kilomètres elle se compose; elle ne distingue point entre les kilomètres parcourus sur les chemins de fer, et ceux parcourus à pied ou en voiture sur les routes ordinaires.

Non seulement cette incertitude est préjudiciable aux finances, mais elle est la source du mécontentement des témoins et d'une responsabilité pénible pour les magistrats chargés de leur délivrer les mandats de paiement.

Tous ceux qui ont été appelés à instruire des procédures criminelles savent, par expérience, que les témoins élèvent des prétentions bien au-delà de ce que les magistrats peuvent leur accorder.

Ils se retirent presque toujours mécontents, en formant des plaintes injustes et quelquefois injurieuses contre celui qui leur délivre le mandat.

Ils disent, et souvent avec raison, qu'ils ne sont pas indemnisés des dépenses matérielles qu'ils ont été obligés de faire, et ils demandent au juge l'allocation d'un nombre de journées de voyage suffisant pour les indemniser; mais d'autre part, le juge ne veut pas et ne doit pas compromettre sa responsabilité. Cette latitude est donc un sujet

d'anxiété pour le juge, une cause de mécontentements et de plaintes pour les témoins.

La loi actuelle est déjà entrée dans un système très-rationnel en allouant les frais de transport, à raison du nombre de kilomètres parcourus et en établissant une juste distinction entre les distances franchies par chemins de fer et celles franchies sur les routes ordinaires.

Je propose d'appliquer le même système à l'indemnité pour les frais de nourriture et de logement nécessités par le voyage.

Avant l'établissement des chemins de fer il était assez généralement d'usage d'allouer une journée de voyage pour chaque parcours de trois myriamètres, soit 30 kilomètres. Ainsi, l'allocation d'un franc par jour correspondrait à près de 4 centimes par kilomètre pour les routes ordinaires; mais ce calcul ne saurait être applicable aux distances parcourues en chemin de fer, dont la célérité est, au moins, quadruple de celles des voitures.

Or, comme les frais de bouche doivent être calculés en raison du temps employé en voyage, l'allocation de 4 centimes par kilomètre de route ordinaire correspondrait à un centime par kilomètre de chemin de fer.

En conséquence, en prenant pour base l'indemnité de voyage, allouée par le projet de loi, pour l'appliquer à chaque kilomètre parcouru, je réunirais l'article 2 et la première partie de l'article 3, et, d'après les calculs que je viens de faire, je proposerais l'allocation de 11 centimes pour frais de transport et de voyage pour chaque kilomètre parcouru sur les routes ordinaires, et de 5 centimes pour chaque kilomètre de chemin de fer.

Ce système, qui n'est que la conséquence de celui dans lequel la loi est sagement entrée, offrirait l'avantage de déterminer d'une manière précise, absolue, les droits des témoins et d'affranchir les juges instructeurs de toute espèce d'arbitraire, en leur donnant une règle fixe, invariable, qui ne pourrait fournir aucune matière à l'interprétation.

Si les témoins se plaignent, ils ne pourraient plus adresser leurs récriminations à la personne du juge instructeur, puisque la loi se serait exprimée d'une manière claire et rigoureusement exacte. Les témoins connaîtraient la limite de leurs droits, et les juges instructeurs celle de leur devoir.

D'après ces considérations je propose un amendement à la première partie de l'article 2, qui consiste simplement à ajouter les mots *e di cibaria* après le mot *viaggio*, et de substituer les chiffres 5 et 11 aux chiffres 4 et 7, en sorte que l'article serait rédigé comme suit:

« Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo 1 sarà dovuta, tanto per l'andata che per il ritorno, un'indennità di viaggio *e di cibaria* in ragione di centesimi 5 per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi 11 per le altre strade che dovranno percorrere. »

**PRESIDENTE.** En supprimant la première partie de l'article 3.

**JACQUEMOUD.** Oui, M. le président, sauf à modifier également la seconde partie de l'article 2 dans le sens que je me réserve de développer.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole signor senatore Jacquemoud propone che si sopprima il primo alinea dell'articolo 3, diretto a concedere un'indennità di una lira per ciascuna giornata che i testimoni

avranno dovuto impiegare per il viaggio, e si accresca la indennità portata dall'articolo 2 in ragione di 2 centesimi per chilometro, quando si tratti di viaggio fatto sopra di una ferrovia, e di 4 centesimi se il cammino è fatto per una strada che non sia ferrata.

Il motivo sul quale fonda la sua proposta consiste nella difficoltà che, a suo dire, incontrasi nello accertare il tempo che dovrebbesi consumare nel viaggio, ossia per il compimento della giornata, per cui dovrebbesi, a tenore dell'articolo 3, corrispondere una lira.

Egli inoltre sostiene che la proposta di corrispondere un tanto per chilometro sia molto più semplice di quella che consiste nella retribuzione di un tanto per giornata.

Osservo anzitutto che la difficoltà opposta dall'onorevole senatore Jacquemoud dell'accertamento del tempo necessario al viaggio, non esiste, perchè se il cammino è fatto col mezzo di una ferrovia, è più che mai facile la misura del tempo da impiegarsi nel viaggio, ora massimamente che il paese già trovasi solcato nei suoi punti principali da simili strade; e se invece il viaggio è fatto mediante una strada non ferrata, è tuttavia facile ugualmente a sapersi il tempo che debbesi ordinariamente consumare nel passaggio da un punto all'altro, fatta ragione delle maggiori o minori difficoltà che possono incontrarsi.

Quando si accenna il tempo necessario pel viaggio, non s'intende parlare di un tempo fissato ad arbitrio, ma di quel tempo che sarà determinato dall'istruttore a cui si aspetta di fissare l'indennità dovuta al testimonio.

Si è sempre praticato finora di lasciare in questa parte una maggiore facoltà ai giudici istruttori, i quali non solo determinavano il tempo necessario al viaggio, ma tenevano pur conto di altre circostanze le quali concorrevano ad aumentare più o meno il diritto dovuto ai testimoni; ed io non veggio il perchè tale facoltà non debba rimanere ai giudici istruttori, anche in virtù della presente legge. Non è poi del tutto esatto, credo, il dire che il mezzo indicato dall'onorevole senatore Jacquemoud riesca meno dannoso alle finanze di quello proposto dal Ministero; perchè trattandosi di viaggi che si faranno per l'ordinario col mezzo delle ferrovie, avverrà assai di rado il caso dell'applicazione dell'articolo 3, quello cioè che si debba corrispondere ai testimoni una lira per giornata di viaggio.

Bene spesso il viaggio potrà compiersi dal punto in cui il testimonio partirà a quello a cui dovrà recarsi per fare la testimonianza, senza dover consumare un giorno intero, e quindi il testimonio potrà rimanere soddisfatto, mediante l'applicazione della sola spesa pel soggiorno.

Ammettendo invece la proposta dell'onorevole senatore Jacquemoud si dovrebbero sempre corrispondere, oltre i 4 centesimi per chilometro della ferrovia, anche i 2 centesimi che ora si sarebbero aggiunti, ed oltre a ciò si dovrebbe corrispondere ai testimoni una lira e 50 centesimi per la fermata.

Vede adunque l'onorevole senatore che se la sua proposta in certi casi potrebbe riuscire ad un risparmio, nel complesso però, avuto riguardo all'esistenza di molte strade ferrate nello Stato, non potrebbe a meno di risultare dannosa alle finanze.

Sia adunque perchè non esiste la grande difficoltà che viene allegando l'onorevole senatore Jacquemoud nell'applicazione del progetto del Ministero, sia perchè tale progetto, a mio credere, sarà in conclusione più utile alle finanze che non sia quello dello stesso senatore Jacquemoud, io credo dover insistere sul progetto del Governo.

**JACQUEMOUD.** M. le ministre de la justice paraît craindre les conséquences du calcul mathématique que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, et il croit que ma proposition pourrait être préjudiciable aux finances.

Il se fonde sur ce qu'il arrivera souvent que le témoin partira le jour même fixé pour la comparution, et que, dans ce cas, les finances n'auront rien à payer pour les frais de voyage, puisqu'ils seront confondus avec l'indemnité du séjour, laquelle ne peut être cumulée avec les frais de voyage, à teneur de l'article 3.

Il me sera facile de répondre à cette objection.

Le juge instructeur ne connaît aucunement le jour où le témoin quitte son domicile, pour se rendre au lieu où il est appelé.

Il n'a aucun moyen de constater le jour de son arrivée, et on ne peut exiger d'ailleurs qu'il aille faire une enquête à cet égard pour chaque témoin.

Le juge ne voit les témoins qu'à l'audience, à l'heure fixée par le mandat de comparution.

Le témoin est en droit de dire qu'il est arrivé la veille du jour de l'audience pour ne pas s'exposer à manquer à l'appel. En conséquence il y aura toujours lieu à l'allocation d'un franc pour la journée de voyage, quand bien même il n'y aurait qu'un seul myriamètre parcouru. Chaque fois qu'il y aura une distance de 7 myriamètres de route ordinaire les juges les plus rigoureux ne pourront se dispenser d'allouer trois jours d'indemnité de voyage, car il suffit que la journée soit commencée pour que l'indemnité soit due.

Il suit de ces observations, que le système de l'article 3 est bien plus onéreux aux finances, et il est moins équitable.

L'expérience du passé constate les plaintes des témoins, les désagréments occasionnés aux magistrats par la latitude que la loi semblait leur accorder, et les mécontentements dont l'expression leur était personnellement adressée, comme s'il leur était permis de satisfaire les exigences des témoins.

Le système que je propose fait disparaître tous ces inconvénients: c'est pourquoi j'insiste à l'amendement que j'ai présenté.

**PRESIDENTE.** Ciò posto, io debbo domandare se vi ha chi appoggia l'emendamento proposto dal signor senatore Jacquemoud.

Chi lo appoggia, si alzi.

(È appoggiato.)

Metterò ai voti separatamente la parte dell'emendamento che consiste nell'aggiungere la parola *cibaria* alla menzione di *viaggio*.

Chi ciò approva, voglia levarsi in piedi.

(Il Senato rigetta.)

Pare che con ciò si rigetti anche l'emendamento nella parte che riguarda gli aumenti fatti alla tariffa; per conseguenza posso mettere ai voti l'articolo 3 ministeriale che è il 2° della stampa.

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 4. I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto alla indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare pel viaggio.

« Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire 1 50 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimente corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso

dovranno ottenere dal giudice di mandamento o dal sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

« Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate. »

Chi lo approva, sorga.

(È approvato.)

« Art. 5. Ai militari in attività di servizio chiamati a testimoniare non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti che li riguardano. »

Su quest'articolo cade, come è noto, l'emendamento dell'ufficio centrale, così concepito:

« Art. 5. Ai soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano: ai sotto-ufficiali invece ed ufficiali di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col reale decreto del 25 marzo 1852. »

La parola è al signor relatore.

**DE FERRARI, relatore.** Il signor guardasigilli ha fatto osservare all'ufficio centrale che ai soldati, coi quali comincia l'articolo 5, si potrebbero aggiungere anche i bassi ufficiali, giacchè il signor ministro della guerra ha opinione che nessun inconveniente ne potrebbe occorrere.

Non essendovi inconvenienti e manifesta essendo l'economia che se ne ricaverebbe, l'ufficio centrale accetta la proposta del signor ministro.

Allora l'articolo dovrebbe cominciare in questo modo: *Ai soldati e bassi ufficiali, ecc.*

**DI COLLENO GIACINTO.** Sarebbe più regolare, parmi, dire: *Ai sotto-ufficiali e soldati, ecc.*

**DE FERRARI, relatore.** Fa lo stesso.

E poi a metà dell'articolo dove si dice: *Ai sotto-ufficiali invece ed ufficiali*, bisognerebbe sopprimere le parole: *ai sotto-ufficiali invece*, e dire: *Agli ufficiali invece di qualunque grado, ecc.*

**PRESIDENTE.** Secondo la proposta fatta dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, l'emendamento dapprima proposto si modificerebbe in questi termini:

« Art. 5. Ai sotto-ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li riguardano: agli ufficiali invece di qualunque grado, saranno pagate le indennità prescritte con la presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col reale decreto del 25 marzo 1852. »

Chi approva l'articolo in tal modo redatto si levi.

(Il Senato approva.)

« Art. 6. I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi. »

(È approvato.)

« Art. 7. La tassa della indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori di anni 14 e per le donne, quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre o dalla madre, o dal marito, o dal tutore, o da un parente prossimo. »

(È approvato.)

« Art. 8. Gli onorari e i diritti di vacanza stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, saranno ridotti di un terzo. »

(È approvato.)

« Art. 9. Quando il perito reclama più d'una vacanza, la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal magistrato, dal tribunale o dal giudice competente, come verrà prescritto nei regolamenti. »

Il regolamento parla in quest'articolo di medici, chirurghi, flebotomi ed altri periti che intervengono nei giudizi criminali.

Chi approva quest'articolo, si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 10. Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato le indennità di viaggio e di soggiorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 11. Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui a termini del Codice di procedura criminale sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

« Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di 5 chilometri dalla loro residenza, lire 6 per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

« Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire 5 per ogni giornata. »

La parola è al senatore Jacquemoud.

**JACQUEMOUD.** J'avais l'intention de proposer relativement aux frais de transport des magistrats un système analogue à celui que j'ai exposé relativement aux témoins, et d'allouer aux juges vingt centimes par kilomètre, à l'exemple du décret du 25 mars 1852, qui alloue une semblable indemnité pour les frais de transport des majors, des lieutenant-colonels et des colonels; mais puisque le Sénat n'a pas admis ma proposition concernant les témoins, je dois prévoir qu'il ne l'approuverait pas davantage par rapport aux juges. Je ne puis cependant m'empêcher d'observer que le système adopté par le règlement du 26 avril 1848 m'a toujours paru défectueux, et je regrette qu'on l'ait conservé dans le projet de loi en discussion.

Il n'est accordé aucune indemnité aux témoins dont l'habitation est située dans un rayon de deux kilomètres et demi du lieu où ils doivent être entendus (article 11), car on suppose avec raison que cette distance peut être facilement parcourue à pied, et que les témoins ne sont assujétis, dans ce cas, à aucune dépense particulière de nourriture et de logement. Mais lorsqu'il s'agit des juges, ce rayon est étendu à cinq kilomètres.

Ainsi, la loi suppose que les juges ont de meilleures jambes que les témoins, ou bien elle entend mettre à leur charge ces frais de transport. Il me paraît que les juges n'auraient pas dû être traités d'une manière plus rigoureuse et plus défavorable que les témoins. Les mêmes raisons s'appliquent également aux uns et aux autres.

Je saisis l'occasion de cet article pour présenter quelques considérations sur les indemnités pour frais de transport allouées aux divers fonctionnaires du royaume, dans l'état actuel de notre législation.

Les indemnités de transport pour les membres de l'ordre judiciaire ont été réglées par le tarif de 1770, chapitre 6<sup>e</sup>,

et par les royales patentes du 25 août 1786: elles variaient depuis 15 livres anciennes soit 18 francs par jour pour les membres de la haute magistrature, jusqu'à six francs pour les juges de mandement. Ils avaient, en outre, des droits de vacation encore plus élevés, qui ont été abolis par l'édit du 27 septembre 1822, portant la suppression des épices; mais l'article 38 de cet édit a maintenu expressément l'ancien tarif relativement aux frais de transport.

Ce tarif a servi de point de départ pour l'allocation des frais de transport aux autres fonctionnaires du royaume, d'un rang égal ou inférieur.

Le brevet royal du 4 janvier 1825 alloue 12 francs par jour aux inspecteurs généraux du génie civil; 10 francs aux inspecteurs; 8 francs aux sous-inspecteurs.

Le règlement du 1<sup>er</sup> décembre 1833 alloue 8 francs par jour aux inspecteurs forestiers.

Le règlement du 30 mars 1836 alloue 15 francs par jour aux inspecteurs des postes et cinquante centimes par mille parcours; 10 francs aux directeurs; 7 francs 50 centimes aux vérificateurs; 5 francs aux simples commis.

Le règlement du 31 décembre 1843 alloue 18 francs par jour aux intendants généraux; 15 francs aux vice-intendants et conseillers d'intendance; 10 francs aux secrétaires d'intendance.

Vous avez vu dans le rapport de la présente loi l'indemnité de transport qui est allouée aux militaires suivant leur grade, par le décret royal du 25 mars 1852.

Les magistrats qui avaient une allocation très-élevée, ont subi une réduction d'un tiers environ par le décret du 26 avril 1848, et la loi actuelle réduit à cinq francs par jour l'indemnité de séjour des avocats fiscaux généraux et des conseillers des Cours d'appel.

Cette allocation est insuffisante pour couvrir ces fonctionnaires des dépenses matérielles occasionnées par le service auquel ils sont appelés en matière criminelle, et j'ai la persuasion qu'on reconnaitra plus tard la nécessité de l'augmenter.

Je considère cette réduction comme un sacrifice imposé aux membres de la magistrature, dans les circonstances actuelles du trésor public. Mais est-il juste qu'un tel sacrifice ne soit imposé qu'aux fonctionnaires de la magistrature? Est-il juste qu'un secrétaire d'intendance, un inspecteur forestier, un membre de l'administration, un officier supérieur, continuent à recevoir une allocation double, triple ou quadruple d'un conseiller à la Cour d'appel, d'un avocat fiscal général?

Il faudra donc revoir les règlements. Non seulement il existe un défaut d'harmonie qui place la magistrature dans une condition d'infériorité par rapport à d'autres fonctionnaires d'un rang moins élevé, mais il paraît singulier qu'un magistrat qui procède à une enquête en matière civile ait des droits de transport trois fois plus forts que lorsqu'il procède à une enquête criminelle. Cependant les fonctions qu'il remplit, dans l'un et l'autre cas, sont également importantes.

J'ai démontré que, d'après les lois citées, la magistrature avait pour frais de transport une allocation très-élevée, et basée sur la dignité de ses fonctions. Or, soit que le Sénat considère que l'allocation actuelle est suffisante, soit qu'il la regarde comme un sacrifice imposé aux fonctionnaires de la magistrature, je dis que les mêmes raisons existent pour les autres fonctionnaires du royaume, à la seule exception des agents diplomatiques, en faveur desquels militent des raisons spéciales.

Je conclus de là: ou qu'il faut élever les droits alloués à la magistrature par la présente loi, ou qu'il faut appliquer les mêmes dispositions aux autres fonctionnaires d'un rang égal ou inférieur, auxquels les règlements en vigueur accordent des allocations plus fortes.

Je reconnais qu'une semblable disposition ne peut trouver sa place dans la loi actuelle, qui est restreinte aux frais de procédure en matière criminelle; mais j'aime à croire que M. le ministre de la justice ne sera pas éloigné d'admettre une loi séparée, servant d'appendice à la présente loi, qui réduise au taux établi par l'article 11 l'allocation des frais de transport accordée à d'autres fonctionnaires qui sont dans une position analogue à celle des juges.

**RATTAZZI**, *ministro di grazia e giustizia*. Due sono gli appunti che vennero fatti dal signor senatore Jacquemoud all'articolo 11 di questo progetto di legge.

Egli, prima di tutto, mostra una certa meraviglia perchè mentre all'articolo 1<sup>o</sup> si concede un'indennità ai testimoni qualora debbano solamente recarsi al di là dei due chilometri e mezzo, venga poi stabilito per gli ufficiali giudiziari un limite d'indennità assai maggiore, quello cioè di 5 chilometri.

In secondo luogo egli nota il divario grandissimo che corre tra le indennità proposte con quest'articolo rispetto agli ufficiali di giustizia e quelle che altre leggi concedono agli impiegati, i quali non si trovano in gradi superiori a quelli dell'ordine giudiziario, e perciò vorrebbe che fosse inserito in questo progetto un nuovo articolo diretto ad equiparare tutti i funzionari dello Stato agli ufficiali di giustizia, talmente che fossero tutti trattati ad un modo.

Alla prima osservazione dell'onorevole senatore Jacquemoud risponderò, che corre una grande differenza tra i semplici testimoni e gli ufficiali di giustizia. I testimoni sono obbligati come cittadini a deporre in giudizio, come si notò nella presentazione del progetto; e per questo solo fatto non possono aver diritto ad indennità alcuna, trattandosi semplicemente di una obbligazione che hanno essi incontrata verso la società come cittadini, invecechè gli ufficiali di giustizia hanno un doppio vincolo. Essi oltre all'essere cittadini sono ufficiali del Governo, perciò la legge può loro imporre un peso maggiore di quello che non imponga ai cittadini semplici.

Osserverò di più che in questa parte l'articolo 11 non è che una ripetizione del decreto reale del 24 aprile 1848 col quale appunto si negava ogni indennità agli ufficiali di giustizia, salvochè avessero dovuto trasportarsi a distanza maggiore di 5 chilometri.

In questa parte non è punto mutata la condizione degli ufficiali di giustizia, eglino si trovano in quella medesima condizione in cui già si trovavano sotto l'impero di quel reale decreto.

Il progetto attuale non è dunque diretto, come il Senato vede, per ciò che riguarda l'indennità, a migliorare la condizione nè degli ufficiali di giustizia, nè dei testimoni, ma piuttosto a ridurla. Ond'è che sarebbesi operato contro lo scopo prefisso, se invece di lasciare come già trovai indicato nel decreto reale del 1848 il limite di 5 chilometri, si fosse cercato di ridurlo a soli 2 chilometri e mezzo.

Parmi d'altronde che se finora non si ebbero doglianze dal lato degli ufficiali giudiziari perchè loro non si concedesse indennità quando doveano trasportarsi a distanza non maggiore di 5 chilometri, non ne sorgeranno nemmeno ove al Senato piaccia approvare questo progetto di legge.

In quanto all'altra osservazione dell'onorevole Jacquemoud, intesa a pareggiare fra di loro tutti i funzionari, io concorro perfettamente nel suo avviso che non vi debba essere divario tra gli altri funzionari e gli ufficiali di giustizia, qualora trovinsi nello stesso grado e siano tutti egualmente intesi ad eseguire il dovere loro imposto dal proprio ufficio. Ma pure non credo che sia questa la sede in cui debba agitarsi tale questione.

Il progetto di legge è unicamente diretto a regolare l'indennità dovuta per le spese di giustizia nei procedimenti criminali; perciò conviene che rimanga circoscritto a quest'unico oggetto, e che non vi si introducano disposizioni generali le quali si riferiscano ad altri ufficiali che non sieno quelli di giustizia.

Io non incontro difficoltà di dichiarare al Senato che attenderò alla preparazione di un progetto di legge il quale estenda queste medesime disposizioni a tutti gli altri funzionari, perchè trovo giusto che non si mantenga alcuna differenza fra gli uni e gli altri, ma questa, lo ripeto, non parmi la sede opportuna per introdurre simile provvedimento.

Pregherò adunque il senatore Jacquemoud di voler abbandonare la sua proposta, ed insisterò presso il Senato perchè voglia adottare intanto il progetto in discussione.

**JACQUEMOUD.** J'avais pressenti les observations de M. le ministre de la justice, et je pensais que ma proposition devait faire l'objet d'un projet de loi séparé afin que la magistrature ne fût pas laissée, pendant un temps indéterminé, dans une condition inférieure à celle de plusieurs fonctionnaires d'un rang égal ou moins élevé. C'est dans ce but que j'avais préparé un projet d'un seul article ainsi conçu :

« L'indennità dovuta, a termini di leggi o regolamenti, a qualunque funzionario dello Stato insignito di dignità uguale od inferiore a quella di consigliere d'appello, per spese di trasporto e di cibaria o di soggiorno, non potrà eccedere quella stabilita dall'articolo 11 della legge di tariffa per le spese in materia criminale. Questa disposizione non è applicabile agli agenti diplomatici. »

Mais puisque M. le ministre de la justice m'assure que le Ministère prendra des mesures, pour qu'il soit pourvu à cet égard, je m'en rapporte à la sagesse du Cabinet.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Quanto agli altri funzionari credo che propriamente non sia necessaria la legge. È per semplice regolamento, io penso, che venne concessa tale indennità; perciò si potrebbe di fatto seguire la stessa norma; e per ciò che da me dipende, vale a dire per ciò che riguarda i funzionari dipendenti dal Ministero, cui ho l'onore di presiedere, io dichiaro che non sarò per dipartirmi dalla medesima. Ma se vi fosse una legge la quale attribuisse ad un impiegato un diritto maggiore di indennità, come accade appunto nel caso attuale rispetto al funzionario di giustizia, allora per adeguare le condizioni farebbe mestieri di una legge.

**DI CASTAGNETO.** Osservava molto opportunamente l'onorevole guardasigilli che non era il caso in questa legge; la quale ha tratto alle spese di giustizia criminale, di entrare in una discussione che possa estenderne la portata agli atti di giustizia civile e degli altri atti amministrativi, pei quali la legge accorda indennità agli impiegati sia dell'ordine giudiziario, sia dell'ordine civile.

Allo stesso tempo l'onorevole ministro diceva che egli non ha difficoltà di impegnarsi dinanzi al Senato a proporre una legge o regolamento che stabilisca le stesse cifre

che sono proposte qui per le indennità di giustizia criminale, anche per le indennità che possono aver tratto agli atti amministrativi e per la giustizia civile.

Se l'onorevole ministro vuole egli stesso prendere l'iniziativa di una tal legge o regolamento, e stabilire le tariffe nelle identiche cifre, naturalmente si aprirà una discussione, ed il ministro farà valere i suoi motivi per sostenerla.

Ove però l'istanza debba partire dal Senato, e che da noi s'intenda fin d'ora far una dichiarazione che la cifra stabilita per le spese di giustizia criminale sia eguale a quella da stabilirsi tanto per l'amministrazione della giustizia civile che per gli altri atti amministrativi, confesso che, come senatore, esiterei ad unire il mio voto a quello de'miei colleghi che così opinassero.

Io credo che per gli atti d'amministrazione civile i quali possono essere qualche volta considerati quasi atti di giurisdizione volontaria fra le parti, come la trasferta dei giudici sul luogo, una tale identità non possa sussistere. Molte e molte considerazioni possono esigere in casi particolari, e quando si tratta d'interessi privati, un provvedimento diverso da quello che si usa per la giustizia criminale, la quale più propriamente si amministra nell'interesse universale dello Stato.

Bisogna poi anche notare che per gli atti di trasferta della giustizia civile, di trasferta degli intendenti, degli ispettori, dei segretari ed altri atti amministrativi, molti riflessi possono persuadere che i diritti, siano essi a titolo di cibaria o di trasferta, debbono essere stabiliti in cifre diverse. Sarà bene il caso di rivedere la tariffa e metterla in armonia coi bisogni e le esigenze de' tempi, e molto volentieri lo ammetto, perchè credo che in moltissimi punti ci saranno delle anomalie da togliere o correggere.

Ma stabilire fin d'ora che il Senato insista presso il Ministero onde venga fatto questo regolamento, sarebbe lo stesso che invitare il Ministero a proporlo in questi termini; mentre il Senato deve riservarsi di esaminare la legge quando gli sarà presentata.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Non credo che possa avere tale portata la semplice dichiarazione che ho fatto al Senato, epperò occorre spiegarla.

Nel dire che io credevo conveniente la parificazione dei funzionari fra di loro, io intendevo parlare delle spese di viaggio e delle indennità che vengono corrisposte dalle finanze dello Stato, di quelle cioè che lo Stato suole corrispondere ai suoi impiegati; ma la cosa è ben diversa se trattasi di spese relative ad atti di giurisdizione volontaria a cui il Governo rimane perfettamente estraneo.

Il Ministero fu indotto a formulare questo progetto di legge da ben altre considerazioni. Perciò io dico fin d'ora che la mia dichiarazione non può avere il significato, ossia l'estensione che pare avergli attribuito l'onorevole senatore Di Castagneto.

Del resto, quando sarà presentata la legge, il Senato potrà esaminarla e discuterla, e vedrà allora se non sia il caso di modificarla.

**PRESIDENTE.** Stante il desistimento del senatore Jacquemoud dalla sua prima proposta, io metto ai voti l'articolo 11, quale si trova nel progetto.

(È approvato.)

« Art. 12. Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni. »

(È approvato.)



« Art. 13. Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 1°, 2° e 3° alinea, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge. »

**DE FERRARI, relatore.** Domando la parola per una semplice osservazione.

Fra gli articoli che rimangono abrogati si indica l'articolo 33, ma si indica per le sole parti concernenti gli alinea 1°, 2° e 3°. Io credo che sia un equivoco, giacchè resta abrogato necessariamente l'intero articolo, in quanto che la prima parte di esso, presa da per sè, non avrebbe alcun significato.

La prima parte dell'articolo 33 è la seguente :

« Allorquando le persone saranno durante il loro viaggio trattenute da forza maggiore, o saranno costrette a prolungare il loro soggiorno nel luogo dell'istruzione, sarà loro assegnato per ciascuna giornata di soggiorno un'indennità fissata come segue... »

Le spese contemplate in questa prima parte sono già regolate da uno degli articoli testè votati, cioè l'articolo 3° di questo progetto di legge; però essa presa da per sè non ha senso, perchè si rimette ai numeri che seguono e che sarebbero abrogati.

Quindi io crederci che dovrebbe dirsi: *articolo 33*, e nient'altro, sopprimendo: *numeri 1, 2 e 3*, perchè, ripeto, resta abrogato l'intero articolo 33.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Non ho real-

mente alcuna difficoltà che si dica *articolo 33* invece di dire: *1°, 2° e 3° alinea*, perchè la disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 33 è sostanzialmente riprodotta nell'articolo 3° di questo progetto. Ma credo che si possa senza inconveniente dire: *abrogato l'articolo 33*.

**JACQUEMOUD.** Dans le projet de loi présenté par le Ministère à la Chambre des députés on avait proposé l'abrogation pure et simple de l'article 33 sans indication de paragraphe.

**PRESIDENTE.** Perciò nell'articolo ultimo della legge che metto ai voti viene cancellata l'espressione: *1°, 2° e 3° alinea*, sostituendovi: *l'articolo 33*.

(È approvato.)

Si passa alla votazione per squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione :

Votanti . . . . .	56
Voti favorevoli . . . . .	55
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta.)

La Camera sarà prevenuta con avviso a domicilio del giorno in cui dovrà radunarsi per la discussione dei progetti di legge che sono stati oggi presentati.

La seduta è levata alle ore 4.